



# COMUNE DI CANZO

PROVINCIA DI COMO

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 32 Reg. Generale del 06-05-2020**

**Oggetto:** MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ATTIVITA' MOTORIA E GLI ACCESSI AI SENTIERI MONTANI

### IL SINDACO

- Tenuto conto che l' Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, classificata quale pandemia;
- Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Preso atto delle disposizioni contenute nel D.L. 23/02/2020 n. 06 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19;
- Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 26.04.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge nr. 23 del 25 febbraio 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Richiamata altresì l'ordinanza della Regione Lombardia nr. 539 del 03.05.2020 "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Lg. nr. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del D. Lg. nr. 19/2020";
- Valutata la necessità di adottare provvedimenti di stretta inerenza del territorio comunale, nel rispetto dei limiti di oggetto di cui all'art. 3 del Decreto Legge nr. 19 del 25.03.2020, al fine di contenere e contrastare l'emergenza sanitaria sul territorio comunale a tutela della sanità pubblica;
- Ritenuto, per i motivi sopraesposti, ricorrere allo stato attuale, al potere di ordinanza contingibile ed urgente per porre rimedio immediato ad una situazione di natura straordinaria ed al solo fine di tutelare la salute dei cittadini;
- Richiamati gli artt. 32 della Legge 833 del 23/12/1978, 50 e 54 del D.Lgs 267 del 18/08/2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 25.03.2020 nr. 19;
- Richiamati gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.92 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495/92;
- Ritenuto, alla luce delle nuove e recenti disposizioni, necessario continuare ad adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;

- Atteso che l'articolo 40 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici;

## **ORDINA**

- 1) Che siano vietati gli spostamenti tramite mezzi privati, ad esclusione dei velocipedi di cui all'art. 50 del C.d.S., per raggiungere il territorio comunale di Canzo laddove gli spostamenti siano motivati da esigenze connesse allo svolgimento di attività sportive e/o motorie;
- 2) Che, date caratteristiche della strada ed al fine di evitare gli assembramenti all'imbocco dei sentieri e/o percorsi montani escursionistici, eccetto per i frontisti, gestori rifugi, proprietari di terreni, forze di polizia ed organi di soccorso, sia vietato il transito a tutti i veicoli in Via per le Alpi e Via per San Miro;
- 3) che le disposizioni della presente ordinanza siano immediatamente esecutive dalla data di pubblicazione ed efficaci sino al 17 maggio 2020.

## **DISPONE**

La trasmissione della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Como, Ufficio Territoriale del Governo, Via Volta 50 Como PEC [protocollo.prefco@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefco@pec.interno.it);
- Alla Questura di Como, Via Roosveelt 7 Como PEC [urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it](mailto:urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it);
- All'Amministrazione Provinciale di Como con sede a Como in Via Borgo Vico 148;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Asso, Via de Praeli 1;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Asso;
- Al Comando del Servizio Associato di Polizia Locale dei Comuni di Canzo, Castelmarte, Longone al Segrino, Proserpio e Caslino d'Erba;
- Alla Comunità Montana Triangolo Lariano con sede a Canzo in Via Vittorio Veneto.

## **AVVERTE**

- Che la violazione alla disposizione di cui al punto 1 sia sanzionata in base alle norme vigenti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 e 3, del D.L. nr. 19 del 5.03.2020 ed è punita con una sanzione amministrativa da un €. 400,00 ad €. 3.000,00;
- che la violazione alla disposizione di cui al punto 2 sia punita in base alle norme vigenti ai sensi dell'art. 7, comma 1 a) e 13, del D. Lgs. Nr. 285 del 30.04.1992 con una sanzione amministrativa da €. 87,00 ad €. 345,00;

## **DEMANDA**

Alle Forze dell'Ordine la verifica e puntuale osservanza delle disposizioni sopra citate

## **INFORMA**

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Canzo e mediante la posa della prescritta segnaletica stradale ove prevista, disponendo altresì che ne venga data diffusione anche a mezzo stampa.

A norma dell'articolo 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Lombardia ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.1199/1971.

**IL SINDACO**  
p.i. GIULIO NAVA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*